



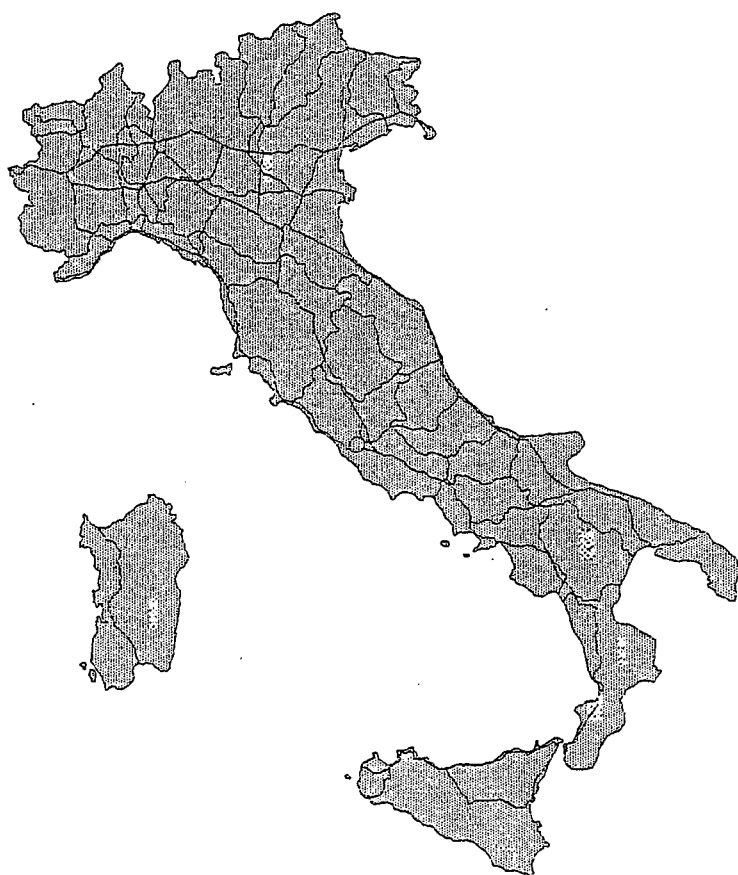
Ente nazionale per le strade

Direzione Centrale Autostrade e Trafori

CONVENZIONE

ANAS-SOCIETA' SATAP

Stipulata in data 2 Novembre 2000



ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

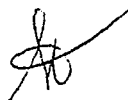
DIREZIONE GENERALE

Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA

Revisione - ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 21 settembre 1993, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e delle successive deliberazioni e comunicazioni CIPE del 7 dicembre 1994, del 21 dicembre 1995, del 27 febbraio 1996, del 24 aprile 1996, dell' 8 maggio 1996, del 26 giugno 1996, del 20 dicembre 1996, del 3 dicembre 1997, del 18 dicembre 1997, del 9 luglio 1998, dell' 11 novembre 1998, del 14 maggio 1999, del 21 dicembre 1999 e del 22 giugno 2000, nonché della Direttiva emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 20 ottobre 1998, n. 283/Segr.-DICOTER, registrata dalla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1998, registro n. 2, foglio n. 314- della Convenzione stipulata il 03 giugno 1977, n. 14779 - approvata e resa esecutiva con D.I. n.256 del 22 luglio 1977 - e successivi atti aggiuntivi disciplinanti la concessione alla Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza della costruzione e dell'esercizio della A21 Torino-Piacenza e del collegamento autostradale Asti-Cuneo.

TRA

L'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS, con sede in Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA, denominato in seguito per brevità "Concedente" (C.F. 80208450587) - (P.I. 02133681003)



E

la Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. con sede legale in
Via Piffetti, 15 - TORINO, in seguito per brevità "Concessionario

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, addì 02 del mese novembre in una sala del Concedente, in
Roma

PREMESSO

che, con convenzione in data 03 giugno 1977 n. 14779, approvata ai sensi
dell'art. 7 della legge 24 luglio 1971, n. 287, con D.L. 22 luglio 1977 n. 256
è stata affidata alla Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.,
come in epigrafe, la concessione di costruzione ed esercizio della autostrada
A21 Torino-Alessandria-Piacenza;

che, con convenzioni aggiuntive e modificative in data 21 ottobre 1982 n.
17160 e in data 01 luglio 1986, n. 18660 approvate rispettivamente con D.L.
4791 dell'01 marzo 1983 e n. 1610/1 dell'08 dicembre 1986 sono state
introdotte aggiunte e modificazioni alla predetta convenzione;

che, con convenzione aggiuntiva stipulata in data 27 settembre 1990, n.
20305 approvata e resa esecutiva con D.L. n. 2277 del 05 aprile 1991 è stata
affidata alla Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. la
concessione di costruzione ed esercizio del collegamento tra l'A/6 e la A/21
Asti-Cuneo;

che il punto 2 del comma 3 dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287
prevede la partecipazione al collegio sindacale di un funzionario del
Ministero del Tesoro, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS;
che l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'art. 18 bis del D.L. 13



agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492;
dispongono, rispettivamente, la sospensione del rilascio di concessioni per la
costruzione di autostrade e la costruzione di nuove autostrade o tratte
autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;
che l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531 dispone che la sospensione
della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, già
disposta dall'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge
16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo
impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento
di autostrade già concesse tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di
connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla
sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio;
che l'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531 consente di adeguare la
viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati, ai valichi di
confine e quella al servizio delle grandi aree metropolitane;
che il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito con la legge 29
maggio 1989, n. 205, recante "Interventi infrastrutturali nelle aree
interessate dai campionati mondiali di calcio 1990" ha consentito la
realizzazione di un programma straordinario di interventi anche per opere
connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373;
che in attuazione della Direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici è stato emanato il D.Lgs. 19
dicembre 1991 n. 406;
che, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con



deliberazione 21 settembre 1993 ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali, per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato;

che l'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50% per i primi 3 anni e dell'1% per gli anni successivi, da calcolarsi sugli introiti netti da pedaggio del Concessionario medesimo;

che l'art. 10, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha stabilito che, con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle Società concessionarie di autostrade, nonché l'esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione dei mutui;

che il CIPE, con deliberazione del 7 dicembre 1994, ha emanato direttive per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

che il CIPE, con deliberazione del 21 dicembre 1995, ha emanato ulteriori direttive in ordine alla determinazione dei livelli tariffari;

che, con successive deliberazioni dello stesso Comitato, il 26 febbraio 1996 ed il 26 giugno 1996 sono dapprima stati sospesi e poi ripristinati gli effetti della predetta deliberazione del 21 dicembre 1995;

che il CIPE con deliberazione del 20 dicembre 1996, ha tra l'altro dato indicazioni per la predisposizione del modello unificato di piano finanziario che, ai sensi della delibera 21 dicembre 1993, è lo strumento per pervenire



alla revisione della convenzione e degli atti aggiuntivi;

che il CIPE, con deliberazione del 3 dicembre 1997, n. 213, ha sostituito la formula riportata nella seconda parte del punto 1.2 della delibera dello stesso Comitato, assunta in data 20 dicembre 1996;

che il CIPE, con successive deliberazioni del 18 dicembre 1997, n. 246, del 9 luglio 1998, n. 68, dell'11 novembre 1998, n. 131 e con successive comunicazioni del 14 maggio 1999, del 21 dicembre 1999 e del 22 giugno 2000 ha, tra l'altro, via via differito al 30 giugno 1998, al 31 ottobre 1998, al 31 marzo 1999 ed al 31 dicembre 1999, al 30 giugno 2000 ed al 31 dicembre 2000, il termine previsto al punto 2.3 della deliberazione dello stesso Comitato, assunta in data 20 dicembre 1996;

che il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha emanato il decreto n. 125 del 15 aprile 1997, relativo all'approvazione del modello unificato di piano finanziario, contenente i criteri di elaborazione dei piani da presentarsi a cura del Concessionario;

che il Consiglio di Stato, con parere del 23 luglio 1997 n. 1715, si è pronunciato in ordine allo schema di convenzione sottopostogli dal Ministero dei Lavori Pubblici con osservazioni integralmente recepite, ad eccezione di quelle concernenti la proposta di fissare il valore del parametro β , indicato dall'art. 10, relativo alla qualità dei servizi, in quanto il valore 0,5 è stato fissato avuto riguardo al solo livello superiore di standard, considerando il livello medio dello standard, allo stato attuale, pari allo 0,3, rimanendo inteso che, in sede di singola convenzione, il Concedente provvederà a fissare il singolo valore di β per ciascun Concessionario; la



proposta di integrazione all'art. 16 in tema di consultazione degli Enti locali, in quanto il relativo parere sul progetto dell'opera è già acquisito nell'ambito del procedimento previsto all'art. 81 del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni;

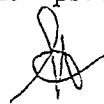
che in virtù della evoluzione normativa sopra indicata il Concessionario provvede, nell'ambito della propria attività privatistica, sino alla scadenza del rapporto, alla gestione delle autostrade assentite in concessione nonché alla realizzazione degli interventi di adeguamento necessari;

che in tal senso la richiamata deliberazione CIPE 21 settembre 1993 dispone l'ampliamento, al fine di migliorare la gestione delle autostrade diversificando i servizi a favore dell'utenza, dell'ambito delle attività del Concessionario nella fase di gestione;

che, in relazione a quanto stabilito dall'insieme delle soprarichiamate disposizioni, nonché nella finalità di meglio disciplinare la complessità dei rapporti maturati nel tempo anche alla luce della normativa intervenuta in materia di opere pubbliche, risulta necessario pervenire ad una revisione del rapporto concessorio;

che con la citata Direttiva emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 283/98, sono stati ulteriormente definiti i principi ed i criteri da adottarsi per la revisione degli strumenti convenzionali ai sensi della citata normativa;

che il Consiglio di Stato, con parere del 21 aprile 1999, n. 547, si è pronunciato in ordine alle modifiche apportate, sulla base della menzionata direttiva n. 283/98, allo schema di convenzione precedentemente



~~predisposto ed in ordine al quale lo stesso organo consultivo si era espresso~~

~~con il citato parere del 23 luglio 1997, n. 1715;~~

~~che l'art. 19 della legge 30 aprile 1999 n. 136, al comma 3 prevede che gli~~

~~Enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la~~

~~costruzione e la gestione delle autostrade, disponendo che le attività di~~

~~impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o~~

~~strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle~~

~~Società stesse attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di~~

~~collegamento o di controllo in altre Società;~~

~~che le parti hanno concordato quanto segue:~~

~~a) risoluzione del rapporto relativo alla concessione per la costruzione e la
gestione della tratta autostradale Asti-Cuneo;~~

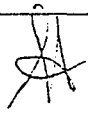
~~b) prosecuzione dei lavori al lotto 1.1. "Massimini-Perucca" con subentro
dell'Anas nel contratto di appalto stipulato dalla Satap nei confronti della
società controllata Itinera S.p.A.;~~

~~c) subentro dell'Anas nella convenzione di progettazione vigente con la
Selpro S.r.l. di Torino, con rilevazione da parte dell'Anas dei costi
sostenuti dalla concessionaria;~~

~~d) definizione transattivamente di ogni e qualsiasi vertenza e questione in
ogni e qualsiasi sede (civile, penale ed amministrativa) con il
riconoscimento della proroga della concessione dell'Autostrada Torino
Alessandria Piacenza fino al 30 giugno 2017;~~

~~che, pertanto, tra le parti viene stipulata la presente convenzione novativa ed
integralmente sostitutiva della precedente convenzione del 03 giugno 1977;~~

~~n. 14779 e dei suoi atti aggiuntivi.~~



TUTTO CIO' PREMESSO

Tra l'Ente Nazionale per le Strade - ANAS (denominata per brevità Concedente), rappresentato dall'Amministratore dell'Ente, dott. Giuseppe D'ANGIOLINO, nato a Messina il 7 giugno 1938 e la Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza p.A. (denominata per brevità Concessionario) rappresentata dal Presidente dott. Ing. Agostino SPOGLIANTI, nato a Milano il 27 novembre 1941 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione novativa e sostitutiva della precedente convenzione n. 14779 del 3 giugno 1977, e dei suoi atti aggiuntivi, che pertanto cessano ogni loro effetto a far data dalla registrazione del decreto interministeriale di approvazione della presente convenzione.

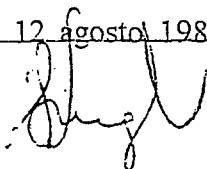
Art. 2

(Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina tra il Concedente e il Concessionario la costruzione e l'esercizio della seguente autostrada già assentita in concessione di costruzione ed esercizio dalla convenzione stipulata con l'ANAS ed i relativi atti aggiuntivi:

a) A21 Torino Alessandria Piacenza km 164,9;

2. Sono affidate al Concessionario le attività ed i compiti necessari per l'esercizio dell'autostrada sopra indicata, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della presente convenzione, nonché ai sensi dell'art. 5 e 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la progettazione ed



esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, di seguito indicati:

- a) Interconnessione diretta con A1 a Piacenza: Allacciamento al nodo di Piacenza;
- b) Riattivazione del casello autostradale Piacenza Ovest;
- c) Area di servizio di Piacenza;
- d) Completamento dello svincolo di Asti Est;
- e) Allargamento corsia tratto Santena-Villanova;
- f) Opere di miglioramento della sicurezza autostradale ed ambientale;
- g) Interventi strutturali sulle opere d'arte e sistemazioni idrauliche Tanaro-Bormida-Scrivia.

3. Fanno parte integrante della presente convenzione gli allegati A, B, C, D, F, G ed H, il piano finanziario (allegato E) di cui all'art. 12, ed i progetti preliminari degli interventi di cui al comma 2.

Art. 3

(Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all'esercizio dell'autostrada di cui all'art. 2, nonché, all'esecuzione delle opere indicate nello stesso art. 2 per tutta la durata della concessione.

In particolare il Concessionario provvede:

- a) alla gestione tecnica delle infrastrutture oggetto della concessione, in condizioni di equilibrio economico - finanziario;
- b) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;



c) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;

d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti dell'autostrada assentita in concessione;

e) alla progettazione ed esecuzione degli interventi, agli oneri di collaudo di cui al precedente art. 2 secondo l'ordine stabilito nel piano finanziario di cui all'art. 12;

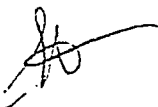
f) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'elenco allegato F alla presente convenzione;

g) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui al comma precedente;

h) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;

i) oltre all'aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa; nonché, e se del caso, alla tenuta ed all'aggiornamento della contabilità dei costi concernente la realizzazione di ciascuno degli interventi di adeguamento e completamento di cui alla lettera e) che precede;

j) alla tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni eventualmente svolta;



~~k) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;~~

~~l) all'invio su richiesta del Concedente, delle informazioni sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario medesimo con altri soggetti, nonché sull'esercizio delle facoltà di cui all'art. 4 comma 1;~~

~~m) a mantenere, nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero del Tesoro, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS.~~

~~2. Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo di concessione, il Concessionario deve negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del termine della concessione.~~

~~3. Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente, entro il 30 giugno 2001, il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") della rete~~



concessa.

4. Per il Servizio di Polizia Stradale sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

5. Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

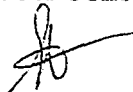
6. Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.

7. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente dell'autostrada assentita in concessione, nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione.

8. Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.

Art. 4

(Facoltà del Concessionario)



1. Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

a) di riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 6 e 7, fermo restando il disposto di cui all'art. 25;

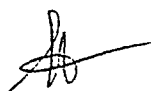
b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedura ad evidenza pubblica, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede dell'autostrada e sue pertinenze, con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si rendono libere alle scadenze di cui all'allegato G, e di introitarne i proventi;

c) di porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge.

2. L'esercizio delle facoltà di cui sopra, che interessano la sede dell'autostrada e sue pertinenze, non può creare impegni, da parte del concessionario, verso terzi di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, salvo quanto diversamente stabilito con specifico atto aggiuntivo stipulato con l'Ente Concedente.

3. L'esercizio delle facoltà di cui al comma 1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente convenzione; tutte le opere che, per l'esercizio delle concessioni di cui al comma 1, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza dell'autostrada, sono trasferite, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente, allo scadere della concessione; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1, devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente, fatto salvo quanto disposto con eventuale atto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Al Concessionario è riservata la facoltà di prescrivere, di intesa con il



Concedente, le cautele che devono essere osservate da parte dei concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l'autostrada di cui all'art. 2; da parte dei soggetti di cui al comma 1, lett. b); da terzi che erogano le attività strumentali e ausiliarie di cui all'art. 3 comma 1, lettera d).

Art. 5

(Bilancio e Partecipazioni del Concessionario)

1. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ed eventualmente il bilancio consolidato di gruppo.

2. Il Concessionario dichiara di detenere, alla data di stipula della presente convenzione, partecipazioni nelle seguenti Società, nella misura appresso indicata:

2.1 Società di cui all'art. 3 comma 3 n. 1 della Legge 28 aprile 1971 n. 287, così come modificato dall'art. 19 della Legge 136/99:

- 15,98% della Società Autostrade Valdostane S.p.A.;

- 1,50% della Società Autostrada Serravalle Milano Ponte Chiasso S.p.A.;

- 4,75% della Società Torino Ivrea Valle d'Aosta S.p.A.;

- 7,01% della Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A.;

- 21,69% della Società SITAF S.p.A.;

- 0,17 % della Società Autostrade S.p.A.

2.2 Società con attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della concessione:

- 95,00% della Società ITINERA S.p.A.;

- 33,33% della Società INPAR S.p.A.;



- 5,58% della Società SINA S.p.A.;
- 26,94% della Società SINELEC S.p.A.;
- 27,00% della SINECO S.p.A.;
- 24,00% della Società EUROSTRUTTURE S.p.A.;
- 23,23% della Società ALBENGA CEVA S.r.l.;
- 10,57% della Società SILTRA.CI S.p.A.;
- 25,86% della Società PAVIMENTAL S.p.A.;
- 3,03% della Società SITECH S.p.A.;
- 3,00% della Società TELON S.p.A.;
- 1,65% del Consorzio Autostrade Italiane Energia.

2.3 Società la cui attività non risulta avere alcun rapporto di inerenza con l'oggetto della concessione:

- 6,53% della Società AEROPORTI PAVIA RIVANAZZANO S.r.l.

La società ITINERA S.p.A., è considerata controllata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come da attestazione rilasciata dal concessionario.

3. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di stipula della presente convenzione, la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente.

4. Debbono, inoltre, essere comunicate al Concedente, entro due mesi dalla data di approvazione del Bilancio d'esercizio, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 2 e la variazione della composizione azionaria di cui al comma 3. Le eventuali modificazioni dello Statuto, dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro attuazione.